

*Regione Siciliana***ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'art. 68 della L. 21/2014 e s. m. e i.;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 31/08/2015 assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in data 02/09/2015 al n. 112068, con la quale la Sig.ra Montalbano Pina, nata a Partanna (Tp) il 13/05/1952, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 13/12/2017 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di vecchiaia in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 159051 del 20/12/2016 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale BB.CC. e I.S. tra gli altri, che la Sig.ra Montalbano Pina, ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato D.L. n. 201/2011 in data 13/12/2017;
- VISTA la nota prot. n. 41390 del 30/08/2017, del Dipartimento BB. CC. e I.S. dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 119166 del 26/10/2017 con la quale si comunica alla dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dallo 16/12/2017;
- VISTO il D.A. n. 3904 del 20/10/1989, registrato alla Corte dei Conti il 14/11/1989, reg. n. 19 fgl. n. 327, con il quale la predetta dipendente è stata nominata, a decorrere dall'1/11/1989, nella qualifica di "Agente Tecnico Custode e G.N.", assumendo effettivo servizio in data 01/12/1989;
- VISTO il Decreto n. 101539 del 06/03/2009, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 957 il 27/03/2009, con il quale alla Sig.ra Montalbano Pina sono stati riconosciuti utili ai fini pensionistici, ex lege 29/79, anni 03 mesi 02 e giorni 16;
- VISTO il D.D.G. n. 9450 del 29/09/2004, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 3572 il 19/10/2004 con il quale la Sig.ra Montalbano Pina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.Reg. n. 10/2001, è collocata nella categoria "C 4" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare civile;
- ACCERTATO che la Sig.ra Montalbano Pina alla data del 15/12/2017 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 65 mesi 07 e giorni 02 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 01/12/1989 al 15/12/2017	28	0	15
Decreto n. 101539 del 06/03/2009	3	2	16
Totale	31	3	1

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/12/2017, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Montalbano Pina, nata a Partanna (Tp) il 13/05/1952, categoria "C", e contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione di vecchiaia ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s.m. e i.

Palermo, li

08 NOV. 2017

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
Grazia Di Bella

IL DIRIGENTE GENERALE
L. Giammanco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
Dott. Giovanni Angileri